

MINISTERO DELL'INTERNO

**Decreto 19 febbraio 1997
(G.U. 8 marzo 1997, n. 56).**

Modificazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1996 concernente: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”

Il Ministro dell’interno

Visto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1996 di “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Ritenuto necessario modificare la lettera d) del punto 4.4.3, titolo IV, dell’allegato al citato decreto;

Decreta:

Articolo unico

La lettera d) del punto 4.4.3, titolo IV, dell’allegato al decreto indicato in premessa è sostituita dalla seguente:

“d) il sistema di evacuazione deve consentire l’aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m³/h di fumi per ogni kW di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;”.